

N. 206/2009 R.G. Trib.

Sent. N. 413 del 12/10/08

N 1609/2007 R.G.N.R. P.M.

Data del deposito 13/10/08

N. _____ Reg. Esec.

Data di irrevocabilità _____

N. _____ Campione Penale

Redatta scheda il _____

Comunicazione al P.G. il _____

Il Responsabile



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luigi M. Montefusco, all'udienza pubblica del 12.10.2009 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

DAL PUPPO Diego, nato a Trieste il 25.12.1954, elett.te dom.to c/o lo studio del difensore di fiducia avv. Bruno Stefanetti, Domodossola Piazza Tibaldi 91

- *libero contumace* -

imputato

del reato p. e p. dall'art. 137 comma 5 D.lvo 152/2006 perché, quale amministratore delegato di Tessengerlo Italia S.r.l. stabilimento di Pieve Vergante nonché titolare dello scarico industriale in acque superficiali (Rio Marmazza) di detto stabilimento effettuava uno scarico di acque reflue industriali in detto corso d'acqua superficiale oltrepassando i limiti imposti con DD n.118 del 29.3.2004 dalla Provincia del VCO alla lett. B) punto 1 per il cloroformio e all.5 tab.3 per lo zinco (rispettivamente 0,40 mg/l e 0,56 mg/l; limite imposto 0,15 mg/l e 0,50 mg/l).

In Pieve vergante 30.1.2007

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero: concesse le attenuanti generiche condannarsi l'imputato alla pena di mesi 2 di arresto ed € 18.000,00 di ammenda.

Difensore: assolversi l'imputato perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che l'attendibilità delle analisi e le modalità dei prelievi non sono stati contestati dalla difesa, che ha sostenuto essere il superamento dei valori limite per le sostanze *cloroformio e zinco* dovuto ad una preesistente contaminazione delle falde da cui vengono attinte le acque di processo, a causa della natura del sito, di Interesse Nazionale, in corso di bonifica ambientale e soggetto a monitoraggio da parte del Ministero per l'Ambiente e di altri Enti, per la pregressa presenza di numerosi insediamenti inquinanti, osserva in particolare il giudicante quanto segue.

Con riferimento al cloroformio, è stato contestato il superamento dei valori limite previsti dalla Determina n.118 della Provincia del VCO del 29.3.2004, in violazione del comma 5° dell'art. 137 D.lvo n. 152/2006; tale violazione, tuttavia, non è sanzionata penalmente, in quanto la norma fa testuale riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, e tra queste non è

menzionato il cloroformio. A ben vedere nella stessa C.N.R. dell'Arpa si indicava, per il cloroformio, la violazione del 3° comma dell'art. 137 decreto citato, che riguarda, tuttavia, la diversa fattispecie della violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, tra le quali, ad avviso di questo tribunale, non rientra la diversa condotta del superamento dei limiti tabellari, quanto quella dell'inosservanza dei precetti tecnici ed amministrativi previsti nell'autorizzazione; l'imputato va pertanto assolto da tale reato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in tale pronuncia rimanendo assorbita la questione dell'assenza, nel ciclo produttivo dell'azienda, della sostanza cloroformio, come emerso all'esito dell'espletata istruttoria dibattimentale, e quindi, della mancanza di colpa nell'agente.

Quanto allo zinco l'imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato. Tale sostanza, infatti, come peraltro riconosciuto dal teste dell'accusa, e confermato dal consulente della difesa e dal teste De Giovanni Pierluigi, non è presente nel ciclo produttivo della Tessengerlo, né come sottoprodotto né come prodotto intermedio, mentre lo era in quello di altro insediamento ubicato a meno di due km, ora non più attivo da alcuni anni, che ha probabilmente inquinato le falde. Peraltro va anche rilevato come lo stesso funzionario denunziante abbia evidenziato nella C.N.R. acquisita al fascicolo del dibattimento, che il valore finale ottenuto a seguito delle analisi di laboratorio, 0,53 mg/l, rapportato allo stesso numero di cifre decimali previste dalla tabella 3 allegato 5 Parte III D.lvo citato per il parametro zinco (0,5 mg/l) va a coincidere con il limite stesso, e , quindi, a rigore, ad avviso del tribunale, tale limite non può dirsi comunque superato.

P.Q.M.

visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

L'imputato dal reato relativo al superamento del valore limite relativo al cloroformio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e da quello relativo allo zinco perché il fatto non costituisce reato.

Verbania, 12.10.2009

Il Giudice
(dr. Luigi M. Montefusco)

Sentenza depositata in Cancelleria in originale il 13/10/09

IL CANCELLIERE RS
Rosella Borina

IL CANCELLIERE RS
Rosella Borina
14/10/09

[Handwritten signature]